



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E
SVUOTAMENTO CASSE E PARCOMETRI, CONTA DENARO PRESSO I PARCHEGGI
GESTITI DA APS HOLDING S.P.A.
CIG B70B92E457**

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

QUESITO 1

D: abbiamo necessità di sapere:

- 1) la decorrenza del servizio (quando è previsto l'inizio delle attività?);**
- 2) la banca d'appoggio per la canalizzazione degli incassi.**

RISPOSTE:

- 1. R: vedasi art. 8 del CSA**
- 2. R: attualmente è Banca MPS**

QUESITO 2

Quesito 2A

D: Si richiede cortese conferma che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai fini del presente affidamento sia quello relativo al settore "Vigilanza privata e servizi di sicurezza", ovvero HV17;

RISPOSTA:

R1): Si conferma. Si rimanda all'articolo 3 del Disciplinare nel quale è chiaramente riportato che *“Per determinare i costi della manodopera non ribassabili la stazione appaltante ha applicato il CCNL Vigilanza Privata (Istituti), cod. alfanumerico HV17.”*

Quesito 2B

D: Si chiede conferma circa la fattibilità, ai sensi delle normative vigenti, di ricorrere al "subappalto di necessità" per il servizio di conta, affidandolo ad una società appartenente allo stesso gruppo aziendale dell'offerente, specificando eventuali limiti o condizioni che regolamentano tale operazione.



RISPOSTA:

R2): Si conferma che, trattandosi di requisito di esecuzione è possibile ricorrere al subappalto, così come chiaramente riportato all'art. 11 del Disciplinare di gara. Si rammenta che: *"In caso di subappalto delle attività inerenti alla gestione del denaro/conta denaro, il soggetto deve essere in possesso del requisito di cui all' art. 9 lett. b del Disciplinare."*

QUESITO 3

D: A seguito del chiarimento 2 e onde fugare ogni possibile dubbio formuliamo il seguente chiarimento: il concorrente che è in possesso di Licenza Prefettizia ex art. 1354 TULPS per le Classi funzionali A e B può partecipare alla gara come soggetto singolo ricorrendo al Subappalto di necessità con soggetto terzo in possesso di Licenza Prefettizia classe D e E per i servizi in gara di conta, deposito e attività correlate?

RISPOSTA:

R: Si chiarisce che i servizi oggetto della presente procedura – comprensivi dello svuotamento dei parcometri, della gestione del denaro, della conta e del successivo accredito – così come descritto nel CSA, rientrano tra le attività di trattamento e custodia di valori per le quali è richiesta, ai sensi dell'art. 134 TULPS e del DM 269/2010, la licenza prefettizia per le classi funzionali D ed E.

Tale abilitazione costituisce requisito di partecipazione, in quanto riferita all'attività principale e caratterizzante della gara. Il possesso della sola licenza per le classi A e B non è pertanto sufficiente.

È ammessa, in alternativa, la partecipazione tramite raggruppamento temporaneo o contratto di avvalimento, purché tale assetto assicuri il possesso effettivo del requisito D/E in capo al concorrente.

Si precisa tuttavia che, con riferimento alla sola Sezione 3.04 del CSA (servizi di apertura e chiusura parcheggi e attività accessorie), la partecipazione è ammessa anche a soggetti in possesso della sola licenza prefettizia nelle classi A/B, a condizione che tali soggetti partecipino in raggruppamento temporaneo con operatori in possesso della licenza D/E, i quali garantiscano l'esecuzione delle attività previste alle Sezioni 3.01 (Servizio di trasporto valori e scarico) , 3.02 (Servizio di conta del denaro e successivo accredito)e 3.03 (Servizio di ripristino resti presso casse parcheggi in struttura).

Pertanto, si chiarisce che il requisito di partecipazione, di cui al punto 8.1 lettera b) del disciplinare di gara, è definito come segue: "per il soggetto che svolge le attività di sorveglianza/vigilanza) possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), nella classe funzionale di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, coerente con l'attività richiesta, ovvero classe D ed E per le attività di cui alle sezioni 3.01, 3.02 e 3.03 del CSA e classe A e B per le attività di cui alla sezione 3.04 del CSA".



Per la sola attività di conta valori, considerata requisito di esecuzione, è inoltre richiesta l'autorizzazione ministeriale specifica, indicata al punto 9) lettera b) del disciplinare di gara, con iscrizione all'elenco degli operatori gestori del contante presso la Banca d'Italia. Tale attività, se non svolta direttamente dal concorrente o dal raggruppamento, può essere affidata in subappalto, così come già chiarito al precedente chiarimento n. 2 "Quesito 2 B" purché il concorrente (o il RTI di cui fa parte) sia già abilitato alla gestione del contante con licenza D/E. Non è pertanto ammessa la partecipazione di soggetti privi di tale licenza che intendano affidare integralmente tali prestazioni in subappalto.

D: Si chiede poi conferma che in alternativa all'All. 05 Antimafia sia possibile presentare propria iscrizione alla White List in corso di validità.

RISPOSTA:

R: Si conferma.

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuseppe Panetta



